

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO I DEPUTATI

MOSCATELLI e LEONE FRANCESCO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110, 112, N. 1, 614, PRIMO E ULTIMO COMMA, E 61, N. 2
DEL CODICE PENALE (VIOLAZIONE DI DOMICILIO AGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 10 agosto 1958

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 5 agosto 1958.

Gli onorevoli Moscatelli Vincenzo e Leone Francesco sono stati denunciati dalla Questura di Torino per il reato di violazione di domicilio aggravata.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la nuova richiesta del Procuratore della Repubblica in Torino con gli atti del procedimento (fascicolo n. 3035/50 della Procura di Torino) ed informo che, nei confronti dell'onorevole Moscatelli codesta onorevole Assemblea, nella seduta del 25 ottobre 1956, concesse l'autorizzazione a procedere in precedenza richiesta per il reato di cui in oggetto.

*Il Ministro
GONELLA.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Torino, 2 luglio 1958.

Il 17 marzo 1950 colonne di dimostranti si avviarono dai vari punti della città di Torino verso la sede del Movimento sociale italiano,

in via Garibaldi n. 9, per una dimostrazione di protesta per fatti avvenuti nella notte dal 16 al 17 marzo 1950 ad opera di alcuni aderenti al Movimento sociale italiano.

Travolte le forze di polizia, i dimostranti danneggiarono la sede del Movimento sociale italiano e, buttati in strada documenti e mobili, vi appiccarono il fuoco; ripreso il sopravvento, le forze di polizia trassero in arresto alcune persone che trovavansi ancora nel portone di via Garibaldi n. 9 ed altre che avevano resistito o tentato di resistere all'azione svolta per disperdere i dimostranti.

La questura di Torino riferiva i fatti all'autorità giudiziaria con rapporto in data 18 marzo 1950, n. 03597 U.P. e successivi seguiti in data 23, 28 marzo e 1° aprile 1950, denunciando, per i fatti sovra accennati, anche i parlamentari in oggetto indicati, in allora membri del Senato della Repubblica.

Quest'ufficio iniziava l'azione penale nei confronti dei denunciati, procedendo con rito formale; a seguito degli elementi emersi a carico dei parlamentari Francesco Leone e Vincenzo Moscatelli, veniva richiesta, in data 25 settembre 1950, l'autorizzazione a procedere nei confronti degli stessi per i seguenti reati:

a) reato previsto e punito dagli articoli 110, 112, n. 1, 614 ultimo capoverso, 61, n. 2 del Codice penale per avere in Torino, il 17 marzo 1950, concorso con Andrietti Angiolino, Cresto Domenico, Mainardi Giuseppe, Fusai Gino, Branconi G. Battista, Roi Ezio, Salvaneschi Pietro, Tomasi Berto, Serena

Renzo, Gardino Mario, Zanon Cesare, Rivetti Giacomo, Ruffa Giulio, Bertinetti Bruno, Daprati Natale, Bosio Maggiorino, Ciarli Giacomo ed altre persone non identificate, nell'introdursi nei locali della sede del Movimento sociale italiano in Torino; commettendo il fatto con violenza sulle cose, in numero di più di cinque persone, per eseguire il reato di cui al capo seguente;

b) reato previsto e punito dagli articoli 110, 112 n. 1, 635, prima parte, e capoverso n. 1 del Codice penale, per avere nelle circostanze di cui sopra concorso con i predetti ed altre persone non identificate, a distruggere, disperdere e deteriorare l'arredamento ed il carteggio, suppellettili, documenti e materiale vario della sede del Movimento sociale italiano di Torino ed a deteriorare e rendere inservibili, in tutto o in parte, i locali stessi; con l'aggravante di aver commesso il fatto in numero di più di cinque persone, con violenza alle persone e minaccia;

c) reato previsto e punito dagli articoli 20, 22, 24 del testo unico legge di pubblica sicurezza per essersi, nelle circostanze di cui sopra, nel corso della manifestazione contro il Movimento sociale italiano che poteva, per le modalità del suo svolgimento, mettere in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, rifiutati di obbedire all'ordine di scioglimento intimato dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

Gli atti vennero restituiti all'ufficio del Pubblico Ministero nell'agosto del 1953 per la rinnovazione della richiesta dell'autorizzazione a procedere nei confronti del solo Moscatelli, avendo nel frattempo il Leone perso la qualità di parlamentare ed essendo stato il Moscatelli, invece, eletto Deputato a seguito delle elezioni politiche del giugno del 1953. Nell'aprile 1954, gli atti venivano nuovamente rimessi a quest'ufficio per l'applicazione dell'amnistia concessa con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, per quei reati e nei confronti di quegli imputati che di tale beneficio potessero fruire. Con sentenza 17 maggio 1954 il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino dichiarava non doversi procedere contro il Leone ed il Moscatelli in ordine ai reati come sopra indicati alle lettere b) e c), essendo gli stessi estinti per amnistia.

Avuta comunicazione dell'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Moscatelli concessa nella seduta del 25 ottobre 1956 della Camera dei Deputati, l'istruzione veniva condotta a termine e con sentenza 15 luglio 1957 il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino ordinava il rinvio a giudizio avanti al Tribunale di Torino di Francesco Leone e di Vincenzo Moscatelli, nonché degli imputati Cresto, Mainardi, Fusai, Andrietti, Branconi, Roi, Salvaneschi, Tomasi, Serena, Gardino, Zanon, Rivetti e Ruffa per rispondere « del reato previsto e punito dagli articoli 110, 112 n. 1, 614 primo ed ultimo comma, 61 n. 2 del Codice penale per essersi in Torino, il 17 marzo 1950, nel corso di una manifestazione contro il M.S.I., in concorso fra loro ed altre persone non identificate, introdotti nei locali della sede torinese del M.S.I., contro la volontà dei dirigenti dello stesso, che avevano diritto di escluderli, commettendo il fatto con violenza sulle cose ed alle persone e per eseguire il reato di danneggiamento aggravato (articolo 635 del Codice penale), e cioè per distruggere, disperdere, deteriorare le suppellettili, i documenti ed il materiale vario costituenti l'arredamento ed il carteggio della sede del M.S.I. di Torino e deteriorare e rendere inservibili i locali stessi ».

All'udienza del 3 febbraio 1958, per la quale il dibattimento era stato fissato, il Tribunale di Torino — Sezione I penale — rinviava a nuovo ruolo il procedimento, che è stato rifissato per l'udienza del 1, 2, 3, 4 luglio 1958. Senonché, a seguito delle recenti elezioni politiche, sia Francesco Leone che Vincenzo Moscatelli sono stati eletti Deputati, talché è necessario rinnovare per il Moscatelli e richiedere per il Leone l'autorizzazione a procedere.

Si richiede, pertanto, l'autorizzazione a procedere per il reato di violazione di domicilio aggravata come sopra rubricato nei confronti dell'onorevole Francesco Leone e dell'onorevole Vincenzo Moscatelli.

Si trasmettono all'uopo, unitamente alla presente richiesta, gli atti del fascicolo processuale n. 3035/50 R. G. e relativi allegati. Con osservanza.

Il Procuratore della Repubblica Agg.
BIFFI GENTILI.